

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2020, n. 086/Pres.

Regolamento concernente la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 15 a 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per la realizzazione di iniziative ecosostenibili nell'ambito di manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, c. 14, L.R. 13/2021 (B.U.R. 11/8/2021, S.O. n. 28).
Vedi anche quanto disposto dall'art. 108, L.R. 8/2022 (B.U.R. 13/6/2022, S.O. n. 11).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Iniziative finanziabili e requisiti
Art. 5	Presentazione della domanda
Art. 6	Istruttoria delle domande di contributo
Art. 7	Spese ammissibili a contributo
Art. 8	Importo del contributo
Art. 9	Concessione del contributo
Art. 10	Logo "ecofvg"
Art. 11	Rendicontazione ed erogazione del contributo
Art. 12	Cumulabilità
Art. 13	Riapertura termini per la presentazione delle domande
Art. 14	Controlli
Art. 15	Modulistica
Art. 16	Norma transitoria
Art. 17	Rinvio
Art. 18	Rinvio dinamico
Art. 19	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il termine e le modalità di presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, di concessione, di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per la realizzazione di iniziative ecosostenibili nell'ambito di manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres., nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, per manifestazione sportiva di carattere continuativo si intende una manifestazione caratterizzata da più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale, ivi compresi i campionati e i tornei.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi i seguenti soggetti aventi sede operativa sul territorio regionale:

- a) le società sportive professionistiche;
- b) le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

2. Non possono beneficiare dei contributi i soggetti di cui al comma 1 che siano:

- a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelli sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- b) destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 4
(Iniziativa finanziabile e requisiti)

1. Sono oggetto di contributo le iniziative volte a promuovere l'adozione di comportamenti ecosostenibili sotto il profilo della riduzione della produzione dei rifiuti, con

particolare riferimento a quelli in plastica, da parte di spettatori ed atleti, nell'ambito di manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate sul territorio regionale successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo oppure, esclusivamente per le manifestazioni di carattere continuativo, entro il 15 giugno dell'anno successivo.

3. Le iniziative di cui al comma 1 presentano i seguenti contenuti:

- a) dematerializzazione degli strumenti di comunicazione e promozione della manifestazione sportiva;
- b) azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti, quali ad esempio la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica "usa e getta", distribuzione di pacchi gara, premi e gadget utili, privi di imballaggi e realizzati con materiali ecologici e certificati;
- c) raccolta differenziata dei rifiuti in accordo con il gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- d) attività di comunicazione volta a sensibilizzare i partecipanti sulle buone pratiche ambientali volte alla riduzione della produzione dei rifiuti.

4. E' ammessa la stampa su supporti ecologici certificati dei soli materiali di comunicazione e promozione che non possono essere dematerializzati.

Art. 5

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia d'imposta di bollo, è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata intestata alla società o associazione richiedente, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, a pena di irricevibilità, dall'1 al 15 febbraio di ogni anno¹ utilizzando il modello allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della società o associazione, è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva dell'iniziativa, nella quale sono rappresentati, oltre a tutti i contenuti di cui all'articolo 4, comma 3, i casi per i quali non si prevede la dematerializzazione dei materiali di comunicazione e promozione con l'indicazione dei motivi;
- b) preventivo dettagliato di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo;
- c) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

¹ Per l'anno 2022 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi per il periodo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 8/2022, come disposto dall'art. 108 della medesima L.R. 8/2022 (B.U.R. 13/6/2022, S.O. n. 11).

- 1) l'insussistenza di altri contributi pubblici o privati oppure loro sussistenza con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi e del soggetto finanziatore;
 - 2) la detraibilità o indetraibilità dell'IVA;
 - 3) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta fiscale di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) per i contributi oggetto della domanda;
 - 4) l'eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
 - 5) l'inesistenza di procedure di scioglimento o liquidazione volontaria, o di procedure concorsuali in corso;
 - 6) l'insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 231/2001;
 - 7) di avere sede operativa in regione Friuli Venezia Giulia;
- d) copia dello statuto se già non in possesso del Servizio competente in materia di rifiuti oppure se variato dall'ultima trasmissione;
- e) copia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda, ove la domanda e le dichiarazioni sostitutive allegate non siano sottoscritte con firma digitale.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata alla domanda di contributo e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

4. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

5. Le società sportive professionistiche, oltre alla documentazione di cui al comma 2 e 3, allegano alla domanda di contributo una dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti, ai sensi regolamento (UE) n. 1407/2013, di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" oppure di aver beneficiato con riferimento allo stesso periodo di

aiuti a titolo “de minimis” con l’indicazione dell’importo. Nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese legate ad essa da un rapporto di controllo, nell’ambito dello stesso Stato membro.

6. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda per anno.

Art. 6

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l’incombente, un termine non superiore a quindici giorni a pena di inammissibilità della domanda.

Art. 7

(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

- a) spese di acquisto di:
 - 1) caraffe o contenitori riutilizzabili per la distribuzione di acqua e bevande alla spina;
 - 2) bicchieri, stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili, comprese borracce riutilizzabili;
 - 3) nastri, pettorali e mantelline in carta riciclata o in MaterBi;
 - 4) pacchi gara in materiale ecologico e certificato, ad esempio borse in cotone o in carta riciclati;
 - 5) premi e gadget realizzati con materiali ecologici e certificati, purché utili e privi di imballaggi;
 - 6) striscioni e bandiere per il sostegno delle squadre in materiale ecologico e certificato;
- b) spese di acquisto o noleggio di contenitori per la raccolta differenziata nonché di erogatori o dispositivi per la distribuzione di acqua e bevande alla spina;
- c) spese per la dematerializzazione della comunicazione e promozione della manifestazione sportiva, quali:
 - 1) pubblicità tramite siti internet, tv, sale cinematografiche, cartelloni luminosi, radio, annunci nei centri commerciali o in occasione di altri eventi;
 - 2) totem, plastificati, banner, vele a condizione che siano riutilizzabili;
- d) spese per la sensibilizzazione dei partecipanti sulle buone pratiche ambientali volte alla riduzione della produzione dei rifiuti, quali quelle relative alla realizzazione nell’ambito delle manifestazioni sportive di momenti educativi, attivi ed interattivi come spettacoli, giochi, laboratori, attività formative.

2. L’IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera c), sono ammesse, singolarmente o cumulativamente, fino ad un massimo totale di mille euro.

Art. 8
(Importo del contributo)

1. Il contributo è concesso per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per l'importo massimo di quindicimila euro.

2. Il contributo è concesso per un importo pari al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile se essa risulta inferiore o pari ad euro mille.

3. Nel caso in cui l'istante sia una società sportiva professionistica che richiede il contributo per iniziative ecosostenibili nell'ambito di manifestazioni sportive aventi natura economica, nella determinazione dell'importo del contributo, si tiene conto dei massimali previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352).

Art. 9
(Concessione del contributo)

1. Per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di ambiente.

3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 7 e 8, il contributo è concesso a fronte dell'importo complessivo ammesso e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).

4. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è di centoventi giorni decorrente dalla data di presentazione della domanda.

5. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta.

Art. 10
(Logo "EcoFvg")

1. I beneficiari utilizzano il logo regionale di "EcoFvg" nell'ambito della manifestazione sportiva nel corso della quale è realizzata l'iniziativa finanziata.

Art. 11
(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Il beneficiario invia, entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo, comunque non inferiore a tre mesi decorrenti dal termine dell'iniziativa finanziata, la seguente documentazione di rendicontazione:

- a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, redatta ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, se il beneficiario è un'associazione senza scopo di lucro, oppure documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, o certificazione delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, negli altri casi;
- b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'iniziativa è stata realizzata secondo i contenuti di cui all'articolo 4;
- c) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'insussistenza di altri contributi pubblici o privati oppure loro sussistenza con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi e del soggetto finanziatore;
- d) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'ente beneficiario non è stato destinatario di sanzioni per comportamenti violenti o discriminatori commessi nell'ambito delle manifestazioni finanziate, in occasione delle iniziative finanziate;
- e) documentazione anche fotografica dell'iniziativa attestante il rispetto dei contenuti di cui all'articolo 4;
- f) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata.

2. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e della positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui al comma 1, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima documentazione.

3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

4. Qualora l'ente beneficiario sia stato sanzionato, sulla base dei regolamenti emanati dalle federazioni sportive di appartenenza, per comportamenti violenti o discriminatori commessi nell'ambito delle manifestazioni finanziate, il contributo è ridotto del cinquanta per cento.

5. Il termine di presentazione della rendicontazione può essere prorogato, a pena di decadenza, una sola volta per un periodo non superiore a due mesi su richiesta motivata del beneficiario, da presentare al servizio competente anteriormente alla scadenza del termine fissato nel decreto di concessione del contributo.

Art. 12
(Cumulabilità)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici o privati nei limiti dell'importo dell'iniziativa.

2. Nel caso in cui il beneficiario sia una società sportiva professionistica che ha ricevuto il contributo per iniziative ecosostenibili nell'ambito di manifestazioni sportive aventi natura economica il cumulo dei contributi tiene conto dei massimali previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 13
(Riapertura dei termini per la presentazione delle domande)

1. In caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, il direttore del Servizio competente in materia di rifiuti, ove le domande ammissibili siano già state tutte soddisfatte, fissa un termine di presentazione delle domande per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.

Art. 14
(Controlli)

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco, sia attraverso verifiche documentali; a tal fine, i beneficiari conservano la documentazione inerente il contributo oggetto del presente regolamento con particolare riferimento alla documentazione giustificativa della spesa.

Art. 15
(Modulistica)

1. Alle eventuali modifiche dell'allegato A si provvede con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti.

Art. 16
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 18

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ECOSOSTENIBILI NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

MARCA DA BOLLO
(SALVO I CASI DI ESENZIONE)

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti
inquinati
PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per la realizzazione di iniziative ecosostenibili nell'ambito di manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ in data _____
C.F. _____ in qualità di rappresentante legale _____ della
società/associazione _____ (indicare ditta /ragione sociale/denominazione sociale e forma
giuridica) CF _____ /partita IVA _____ con sede legale in
Comune di _____ via _____, n. _____ cap _____ tel _____

CHIEDE

la concessione del contributo previsto all'articolo 4, comma 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) per un totale di euro _____ per la realizzazione della seguente iniziativa di seguito brevemente descritta:

nell'ambito della manifestazione sportiva denominata _____

localizzata in Comune di _____

presso (località/area) _____

con durata dal _____ al _____

con i seguenti orari _____

INDICA

- il seguente referente dell'intervento

_____tel_____mail_____

- il seguente indirizzo di pec intestata all'associazione o società richiedente presso il quale effettuare le comunicazioni inerenti la presente domanda_____

- le seguenti modalità di pagamento:

<input type="checkbox"/> Conto corrente bancario		<input type="checkbox"/> Conto corrente postale	
Intestato a:			
Il c/c bancario o postale <u>deve</u> essere intestato al soggetto proponente			
Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:	
IBAN:			

DICHIARA

1. di esonerare l'amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesattezze contenute nella presente istanza o per effetto della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive;
2. di esonerare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione, da parte del richiedente, del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento in oggetto oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

ALLEGA

- a) relazione descrittiva dell'iniziativa, nella quale sono rappresentati, oltre ai tutti i contenuti di cui all'articolo 4 comma 3 del regolamento, i casi per i quali non si prevede la dematerializzazione dei materiali di comunicazione e promozione con l'indicazione dei motivi;
- b) preventivo dettagliato di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo;
- c) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
 1. insussistenza/sussistenza di altri contributi pubblici o privati con l'indicazione dell'ammontare;
 2. detraibilità/indetraibilità dell'IVA;
 3. assoggettabilità/non assoggettabilità alla ritenuta fiscale di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) per i contributi oggetto della domanda;
 4. eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
 5. inesistenza di procedure di scioglimento, di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali in corso;
 6. insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 231/2001;
 7. di avere sede operativa in regione Friuli Venezia Giulia

- d) copia dello statuto se già non in possesso del Servizio competente in materia di rifiuti oppure se variato dall'ultima trasmissione;
- e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro anche ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- f) dichiarazione "de minimis", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*solo per le società sportive professionistiche*);
- g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, ove la domanda e le dichiarazioni sostitutive allegare non siano sottoscritte con firma digitale.

(luogo e data)

(timbro e firma)

INFORMATIVA
in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:

- **il Titolare del trattamento dei dati personali** di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e recapito: Tel. +39 040 3773710, e-mail: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

- **il Responsabile della protezione dei dati (RPD)** è il Direttore centrale per particolari funzioni, dott. Mauro Vigni, con recapito in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste – Tel. +39 040 3773707 e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it;

- **il Responsabile del trattamento dei dati personali** è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste – Tel. +39 040 373 7111.

Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: Il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo del procedimento;

Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore;

Diritti dell'interessato: in relazione al trattamento l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto o in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.